



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Cinzia Cicero, visto il decreto di sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;

viste le note depositate da parte ricorrente nel termine assegnato; ù

verificata la regolarità della notifica effettuata a parte resistente, la quale non si è costituita;

esaminati gli atti e rilevato che non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Catania per la scuola secondaria di II grado;

rilevato che, per giurisprudenza ormai costante, tale integrazione del contraddittorio è necessaria (cfr., ex multis, Cass.28766/2018, *“il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione”*);

visto l'art. 127 ter cpc;

P.Q.M.

DISPONE integrarsi il contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui in parte motiva ai sensi dell'art. 151 c.p.c a mezzo pubblicazione sui siti internet istituzionali del Ministero dell'Istruzione nell'area tematica dedicata, assegnando a tal fine il termine di quindici giorni da oggi;



RINVIA alla udienza del 19.10.2023:

- dispone che tale udienza sia sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
- **assegna alle parti termine perentorio fino alle ore 9:00 giorno sopra indicato** per il deposito telematico di **sintetiche note contenenti le sole “istanze e conclusioni”** che sarebbero state formulate in una udienza con comparizione fisica;
- **invita, in ogni caso, le parti a depositare le note sopra indicate almeno cinque giorni prima della data di udienza per ragioni organizzative connesse alla acquisizione telematica degli atti trasmessi;**
- avvisa le parti che nel caso di omesso deposito delle note entro il termine perentorio di cui sopra, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter comma 4 c.p.c. e che se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine assegnato o compare all'udienza verrà disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.

DISPONE che il presente verbale sia comunicato alle parti a cura della Cancelleria.

Caltagirone, 19 luglio 2023

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Cinzia Cicero

